



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 12/24 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 354

del 03 settembre 2020

Prot. Gen. n. 67298

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 20 agosto 2020 è pervenuta la nota n.63967, con cui il Priore dell'Arciconfraternita del Gonfalone, comunica che il giorno **08 settembre 2020**, alle ore **19:00** si terrà la tradizionale processione in onore della Madonna delle Grazie, che seguirà il seguente itinerario: *Cattedrale piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, calata Laurenti, (interno Porto), calata Principe Tommaso, piazza Calamatta, via Colle dell'Ulivo, via P. Manzi, piazza Leandra con arrivo alla chiesa della Stella;*
- **PRESO ATTO** che:
 - nella medesima nota, si chiede di istituire la disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione, al fine di consentire lo svolgimento delle processioni;
 - che nella nota n.65836 datata 29 agosto 2020, il parroco della parrocchia Cattedrale San Francesco d'Assisi, comunicava le misure di salvaguardia inerenti l'emergenza sanitaria da COVID-19, in ottemperanza alla circolare del Ministero degli Interni, in accordo con la C.E.I., del giorno 11 giugno 2020, riguardante le modalità di svolgimento delle processioni religiose;
- **LETTE:**
 - la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativamente agli aspetti di "safety" e "security" durante le manifestazioni;
 - la circolare prot. n.0217648 del 19 giugno 2017, della Prefettura di Roma, in cui sono indicate le misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche;
 - la circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del fuoco n.11464 del 19 giugno 2017, con la quale vengono date indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di "Safety";
 - la Direttiva n.11001/1/110(10) datata 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni – Gabinetto del Ministro, relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- **CONSIDERATO** che:
 - garantire il corretto svolgimento dell'evento corrisponde agli indirizzi di questa Amministrazione, per cui occorre mettere in atto ogni misura tecnica e organizzativa conseguente;
 - al fine di consentire lo svolgimento dell'evento, a cui è prevista la partecipazione di numerose persone, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle vie interessate;

- **VALUTATO** che esiste un itinerario alternativo rispetto alla viabilità oggetto di limitazione;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

PRENDE ATTO

per quanto di competenza, dello svolgimento della processione di cui in premessa, programmata per il giorno **08 settembre 2020** con inizio alle ore **19:00**.

ORDINA:

1. dalle ore **07:00** fino alle ore **21:30**, e comunque fino a cessate esigenze del giorno **08 settembre 2020**, in:
 - **CALATA PRINCIPE TOMMASO**, entrambi i lati (tratto di competenza comunale):
 - **PIAZZA CALAMATTA**, lato mare nel tratto compreso tra il cancello di accesso alla "Rocca" e calata Principe Tommaso:
l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli.
2. dalle ore **14:00** fino alle ore **22:00**, e comunque fino a cessate esigenze del giorno **08 settembre 2020**, in:
 - **VIA COLLE DELL'ULIVO**, entrambi i lati del tratto compreso tra via Trieste e via P. Manzi:
 - **VIA P. MANZI**, entrambi i lati:
 - **PIAZZA LEANDRA**, intera piazza:
l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli.
3. dalle ore **18:30** e fino al termine della processione del giorno **08 settembre 2020** è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, limitatamente al passaggio della stessa, sulle strade e le piazze già innanzi dette;
4. sarà facoltà del personale di Polizia locale che sarà impegnato sul percorso, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il tragitto della processione;
5. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su quella interessata dal transito della processione, di arrestarsi prima di impegnarla, attenendosi alle prescrizioni delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a presidio del percorso per la tutela dei partecipanti;
6. la deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del Codice della Strada sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla processione, lungo il citato percorso.

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dell'evento per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile della manifestazione.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Parroco della parrocchia Cattedrale “San Francesco d’Assisi”, il quale dovrà attenersi a quanto indicato nel piano Safety, nonché alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal locale Commissariato di P.S. di Civitavecchia, garantendo, inoltre, la presenza di un’ambulanza;
 - alla Soc. CSP s.r.l.:
 - servizio segnaletica, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - servizio rimozioni per i provvedimenti di propria competenza;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell’Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle società Trenitalia s.p.a., Direzione Regionale Lazio, CO.TRA.L. s.p.a., C.S.P. s.r.l., ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottempererà al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI